

Legge regionale 25 settembre 2015 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali in materia di beni culturali.

Art. 38

(Obblighi dei titolari di archivi)

- 1.** Ogni intervento riguardante archivi pubblici, archivi ecclesiastici, archivi privati dichiarati di interesse culturale viene svolto secondo le previsioni della normativa statale.
- 2.** La concessione dei contributi previsti dall'articolo 37 è subordinata all'impegno assunto dagli enti beneficiari di consentire l'accesso al materiale conservato negli archivi.